

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALLE DEGLI IBLEI DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATI SERVIZI**

L'anno **2006**, addì **ventitrè** del mese di **novembre** presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, tra l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", rappresentata dal Presidente pro-tempore Giuseppe Veneziano nato a Ferla il 09.11.1961 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione stessa, ed i Comuni di seguito riportati

Gaetano Pavano, nato a Buccheri il 06.04.1952, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Buccheri;

Sebastiano Carbè, nato a Buscemi il 03.01.1954, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Buscemi;

Santo Cavaliere nato a Canicattini Bagni il 28.06.1935, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canicattini Bagni;

Salvatore Lanteri nato a Siracusa il 24.07.1961, nella qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Cassaro, giusta allegata delega;

Santo Ganci, nato a Ferla il 01.11.1960 nella qualità di Vice- Sindaco pro-tempore del Comune di Ferla, giusta delega allegata;

Carlo Scibetta, nato a Palazzolo Acreide il 30.01.1968, nella qualità di Vicesindaco pro-tempore del Comune di Palazzolo Acreide, giusta delega allegata;

Orazio Mezzio, nato a Sortino il 19.09.1957, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sortino

### **PREMESSO**

che è stata costituita l'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per la gestione unitaria di servizi;

che l'oggetto della presente convenzione è quello di coordinare i servizi di Protezione Civile attraverso idonee norme convenzionali;

che la Legge 24.02.1992, n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

che l'art. 7 comma 1, lett. dello Statuto prevede che i comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio anche della Protezione Civile;

che, a seguito dell'esperienza maturata dai sopra citati comuni nell'ambito dell'Associazione Intercomunale VALLE DEGLI IBLEI nella conduzione della Convenzione Protezione Civile per la gestione comune delle attività di protezione civile e l'organizzazione dei relativi servizi, vi è la volontà, tenuto conto delle specificità territoriali, di dare continuità operativa alle azioni intraprese;

vista la L.R. 14 del 31/8/1998

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **Art. 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione "VALLE DEGLI IBLEI" il trasferimento delle attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

I Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino ricompresi nel territorio della Provincia di Siracusa, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione "Valle degli Iblei", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività finalizzate al coordinamento e all'organizzazione dei servizi di protezione civile.

### **Art. 3 – Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile;

l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;

Viene, pertanto, costituito un Ufficio di Coordinamento dell'Unione per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l'organizzazione dei relativi servizi.

### **Art. 4 – Attività trasferite, ambiti di intervento e competenza dei singoli enti.**

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

a) l'attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, avvalendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionale e provinciale di previsione e prevenzione;

b) l'individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici che amministrativi dei comuni firmatari, degli interventi di prevenzione necessari a minimizzare i rischi sul territorio;

c) la predisposizione di una procedura comune per l'ottimizzazione delle comunicazioni d'emergenza;

d) la gestione del piano intercomunale di protezione civile;

e) la promozione di esercitazioni di protezione civile che vedano coinvolti tutti i soggetti necessari per testare i piani di emergenza, comunali e/o intercomunale;

f) la valorizzazione del volontariato di protezione civile, anche tramite convenzioni promosse all'Unione ovvero delle singole Amministrazioni locali, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie e l'utilizzo delle varie specialità, sia tecniche che operative, presenti nel territorio;

g) l'individuazione, per il raggiungimento di particolari obiettivi, di esperti del settore a cui affidare specifiche attività di consulenza.

Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo all'Ufficio di Coordinamento dell'Unione, ogni singolo comune individua un referente tra il proprio personale.

Tutti i referenti dei comuni associati entrano a far parte del Comitato Intercomunale di cui al successivo articolo 8.

Ogni comune pone in essere le attività sottoindicate, indispensabili all'aggiornamento e gestione del proprio piano di protezione civile:

- aggiornamento delle risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
- aggiornamento dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile con le relative specializzazioni;
- aggiornamento dell'elenco dei responsabili delle funzioni di supporto, corredato dei relativi numeri di reperibilità, con l'individuazione delle loro specifiche conoscenze in relazione alla funzione ricoperta;
- verifica delle aree di ammassamento destinate ad accogliere materiali, mezzi e operatori di soccorso nonché dei punti di raccolta per la popolazione;
- mappatura delle zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica, si prevede possano essere maggiormente a rischio in caso di emergenza;
- aggiornamento costante degli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio.

#### **Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione "VALLE DEGLI IBLEI".

#### **Art. 6 - Ambito territoriale**

L'ambito territoriale della gestione unitaria è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

#### **Art. 7 – Organizzazione tecnica**

Per dare attuazione alla presente convenzione si individuano i seguenti soggetti responsabili:

Il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento: ha il compito di dare attuazione alle attività di cui all'art.4. Formula annualmente un programma delle attività e delle priorità da perseguire, da sottoporre al Direttore per la successiva approvazione della Giunta dell'Unione.

Con cadenza almeno semestrale predispone per il Direttore una relazione sull'andamento dell'attività svolta e sullo stato di attuazione e sviluppo dei sistemi nei singoli Comuni, nonché del loro livello di unificazione ed omogeneizzazione.

Tale Responsabile viene individuato fra gli operatori del settore, in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio preferibilmente universitario, oppure diploma di scuola media superiore di indirizzo tecnico;
- approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale di settore;
- esperienza formativa specifica acquisita presso enti formatori riconosciuti;
- comprovata esperienza di gestione e coordinamento di attività di protezione civile a livello comunale e sovracomunale;
- conoscenza della realtà associativa di volontariato di protezione civile;
- spiccata capacità relazionale e conoscenza delle dinamiche di gruppo.

Il Comitato Intercomunale: è costituito da un numero di componenti pari al numero dei Comuni aderenti all'Unione. Detti componenti sono nominati da ciascun Comune, tenendo conto delle competenze e del ruolo interno alla organizzazione, a supporto del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento nella programmazione tecnica e organizzativa dei singoli servizi comunali.

Il comitato intercomunale ha, altresì, il compito primario di fornire il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei piani di protezione civile, di verificare le soluzioni individuate in relazione agli scenari ipotizzati nei singoli comuni nel contesto più generale di tutto il territorio dell'Unione, nonché di mantenere un costante monitoraggio del territorio in relazione alle modificazioni dello stesso.

### **Art. 8 – Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

### **Art. 9 - Ripartizione delle spese**

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi saranno ripartiti fra i Comuni sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato all'Unione.

### **Art. 10 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione.**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste agli articoli 6 e 7 dello Statuto dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di Legge in materia.

### **Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.